




Il gruppo consiliare "Una nuova stagione per Montegiorgio:

Vista la proposta n. 10 del 22.04.2021 ad oggetto "Regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Provvedimenti inerente i conseguenti, e successivo approvazione", presentati al Consiglio Comunale:

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento:

Propone

Al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti:



**EMENDAMENTO 1**

**Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni (da sostituire completamente)**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera determinata secondo i criteri disposti dal comma 827 della Legge 160/2019. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica l'aumento indicato nell'allegato annesso alla delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
5. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione, richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, oltre al canone previsto, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone stesso, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione e per ciascun soggetto pubblicizzato. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro



### **NUOVO Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del comune o del concessionario che provvedere alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alla pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata con delibera di giunta comunale

3. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

### **EMENDAMENTO 2**

### **Articolo 52 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- b) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% 75%;
- c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 14 giorni, fatta eccezione alle occupazioni inerenti lo svolgimento del mercato periodico o settimanale, la tariffa è ridotta del 50%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
- f) in caso di versamento anticipato della somma dovuta, la tariffa è ridotta del 50%. Per versamento anticipato si intende che deve essere effettuato prima o massimo entro le 48 ore successive all'avvenuta occupazione temporanea e la ricevuta di versamento deve essere esibita entro le successive 48 ore all'ufficio comunale di controllo;
- g) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Il termine convenzione si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento/quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.



3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea, in concessione, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tariffazione va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.), è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100% per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
6. Al fine di agevolare la valorizzazione, lo sviluppo, la tutela e la promozione del centro storico del capoluogo e delle frazioni, il Comune potrà prevedere la possibilità di concedere contributi ad attività commerciali e/o artigianali, per permettere di ridurre, in tutto o in parte, il peso del canone sull'occupazione di suolo pubblico;
7. La contribuzione di cui al comma precedente potrà essere erogata dietro apposita richiesta degli interessati ed a condizione che prevedono iniziative di "rivitalizzazione" dei centri storici.

### EMENDAMENTO 3

#### Articolo 53 - Esenzioni ed Esclusioni

#### **LA MODIFICA VA INSERITA AL COMMA 2 DOPO LE LETTERE A) e B) – TUTTO IL RESTO RIMANE INVARIATO**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, anche se effettuate su un territorio diverso dal proprio;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, o relative alla sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merce, comprese le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) le occupazioni con tende fisse, retrattili o simili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
  - j) le occupazioni realizzate per iniziative culturali, sportive, attrattive o iniziative ed eventi di altro genere, rivolti alla collettività e di pubblico interesse, patrocinati dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
  - k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
  - l) vasche biologiche;
  - m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - n) le occupazioni di impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione;
  - o) le occupazioni con orologi installati da privati, se il loro funzionamento è di pubblica utilità;
  - p) le occupazioni effettuate con le aste delle bandiere;
  - q) le occupazioni temporanee, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea, in concessione, durante le soste in aree assegnate ed a ciò destinate dal Comune;
  - r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - s) i passi carrabili.
2. Sono escluse dal canone:
- a) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
  - b) i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Su espressa richiesta del contribuente può tuttavia essere vietata la sosta sull'area antistante gli accessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati. In tal caso la tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10%.
  - c) Le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata.
  - d) Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, la cui superficie di occupazione di suolo pubblico non ecceda il metro quadro

**EMENDAMENTO 4****INSERIMENTO DEL NUOVO ARTICOLO 77-Bis – Diritto di Interpello**

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e



- specifiche richieste di consulto in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
  3. La risposta del comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

Si specifica che alle eventuali minori entrate derivanti accoglimento degli emendamenti n. 1) e n. 2) si dovrà far fronte attraverso la corrispondente riduzione delle spese correnti discrezionali".

firma

firma

firma

Montegiorgio, Li 29 Aprile 2021



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
Servizio Economico-Finanziario

PARERE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO SUGLI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI  
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(GRUPPO CONSILIARE "UNA NUOVA STAGIONE PER MONTEGIORGIO")

Con nota del 29/04/2021 (prot. n. 6473 del 29/04/2021) del Gruppo Consiliare "Una nuova stagione per Montegiorgio", vengono proposti, complessivamente, n. 4 emendamenti allo schema di Regolamento per la disciplina del c.d. Canone Unico patrimoniale, nota che si allega al presente documento:

Emendamento n. 1: Sostituzione dell'art. 27.

Emendamento n. 2: Articolo 52, comma 1, lett. b), sostituzione della parola 50% con la parola 75%.

Emendamento n. 3: Inserimento delle lettere c) e d) al comma 2, art. 53.

Emendamento n. 4: Inserimento art. 77-bis, relativo al diritto di interpello.

## ANALISI E CONSIDERAZIONI

Gli emendamenti sopra riportati, come meglio dettagliati nell'allegato, non incidono ed influiscono sugli equilibri finanziari del Comune di Montegiorgio.

## IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RICHIAMATE le considerazioni sopra riportate,

### ESPRIME

al sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 147 bis e 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole agli emendamenti descritti in premessa, in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed alla correttezza amministrativa.

Montegiorgio, li 29/04/2021



Il Responsabile  
Servizio Economico-Finanziario  
Dot. Andrea Piergentili



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## *L'Organo di Revisione*

Verbale n. 07 del 29.04.2021

Il sottoscritto SALVUCCI Sirio, Revisore unico del Comune di Montegiorgio, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 25 del 10/08/2018, esaminata la documentazione trasmessagli in data odierna dal Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente, esprime di seguito il proprio parere riferito alle seguenti Proposte di emendamento al *"Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* applicabile a decorrere dall'anno 2021:

### Emendamento n. 1

(Art. 27): integrale sostituzione.

### Emendamento n. 2

(Art. 52 comma 1 lett. b): sostituzione della parola "50%" con la parola "75%".

### Emendamento n. 3

(Art. 53 comma 2): inserimento delle lettere "c)" e "d)".

### Emendamento n. 4

Inserimento nuovo "Art. 77-bis" (diritto di interpello).

allegate al presente Verbale, di cui formano parte integrante,

## PREMESSO

- che con nota Prot. 6473 del 29.04.2021 il Gruppo Consiliare *"Una nuova stagione per Montegiorgio"* ha proposto gli emendamenti sopra esposti al *"Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*;
- che detto Regolamento è stato predisposto in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019 e sullo stesso il sottoscritto Revisore ha già reso il proprio parere favorevole con verbale n. 06 del 26/04/2021;
- che, visti e richiamati gli estremi normativi già dettagliatamente esposti nel citato parere del 26/04/2021, sugli emendamenti proposti – ai sensi dell'art. 239 TUEL – si rende necessario esprimere ulteriore parere da parte dell'Organo di revisione;

## ACCERTATO

- che gli emendamenti sopra riportati non determinano alcuna movimentazione economico-finanziaria, ovvero non hanno impatto sugli equilibri finanziari dell'Ente;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- che resta confermato quanto già espresso nel parere già richiamato, ovvero che risultano rispettati i principi generali di autonomia regolamentare, di completezza, adeguatezza e coerenza organica del Regolamento così come proposto ed emendato;

## PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e di correttezza amministrativa degli emendamenti in premessa, resi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in data 29.04.2021;

## ESPRIME

per quanto di competenza, **parere favorevole** agli emendamenti sopra esposti al *"Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*.

Montegiorgio (FM), li 29 Aprile 2021

( l'Organo di Revisione )

Rag. Sirio Salvucci